

## VIII.

## TORNATA DI VENERDÌ 1º DICEMBRE 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

**SOMMARIO.** Il presidente proclama l'esito della votazione fatta ieri per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto — Invita alcuni scrutatori a voler affrettare il loro lavoro. = Giuramento del deputato Trompeo. = Il ministro dei lavori pubblici presenta i seguenti disegni di legge: 1º sul servizio telegrafico; 2º per prorogare l'esercizio provvisorio governativo delle ferrovie dell'Alta Italia e delle Romane; 3º per modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n° 2248, Allegato F, sulle opere pubbliche; 4º per modificazioni del titolo IV, Porti, Spiagge e Fari, della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F, sulle opere pubbliche; 5º per la derivazione delle acque pubbliche e le modificazioni all'articolo 176 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. = Votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto. = Il deputato Crispi svolge una sua proposta di legge per esonerare da ogni diritto fiscale la tombola pel soccorso nazionale ai danneggiati dalle inondazioni — Il ministro delle finanze accetta che la proposta di legge del deputato Crispi sia presa in considerazione — Il deputato Crispi chiede che la sua proposta sia dichiarata urgente. = Il deputato Martini dà lettura della risposta al discorso della Camera. = Il presidente proclama eletti deputati gli onorevoli: Marescalchi, Zanolini, Ceneri, Lugli, Minghetti, Merzario, Polti, Prinetti, Vigoni, Chigi-Zondadari, Mocciani, Luchini Odoardo, Barazzuoli, Alimena, Sprovieri, Fazio Luigi, Acquaviva, Pace, Involi, Codronchi, Berti Lodovico, Miceli, Baracco Luigi, Del Giudice, Morelli, Vetere, Melchiorre, Mezzanotte, Raffaele, Baiocco, Alario, Spirito, Ferrini, Tommasi-Crudeli, Guillichini, Severi, Diligenti, Martini G. Bat ta, Berti Domenico, Chiapusso, Morra, Napodano, Mancini, Capozzi, Di Marzo, Capone, Martinotti, Valleggia, Roberti, Mordini, Martini Ferdinando, Luporini, Giovannini, Pierotti, Canzi, Gallotti, Mussi, Bianchi, Borromeo, Crispi, Morana, Caminacci, Cuccia, Indelicato, Monzani, Serristori, Faina Zeffirino, Franchetti, Faina Eugenio, Dari, Fabbri, Figlia, Finocchiaro-Aprile, Cairoli, Valsecchi, Arnaboldi-Gazzaniga, Romano Giuseppe, Zuccari Giovanni, Bardoscia, Garibaldi, Ferri, Giovagnoli, Baccelli Augusto, Borghi, Minghetti, Caperle, Basteris, Delvecchio, Garelli. = È data lettura di una domanda d'interrogazione del deputato Tommasi-Crudeli al ministro dell'interno sulle condizioni della colonia penitenziaria delle Tre Fontane. = Il deputato Plebano svolge la seguente domanda d'interpellanza sottoscritta anche da altri onorevoli deputati: " I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze intorno ad una recente circolare interpretativa della legge sul dazio consumo, relativamente alle società cooperative degli operai " — e l'onorevole Luzzatti la seguente interrogazione: " Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro delle finanze intorno ad una restrittiva interpretazione della legge 11 agosto 1870, n° 3784, allegato L, nociva alle società cooperative alimentari " — Risposta del ministro delle finanze.

La tornata comincia alle ore 2 10 pomeridiane.

**Melodia**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

**Proclamasi il risultamento della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione del Fondo pel culto.**

**Presidente.** Proclamo il risultamento della votazione per la nomina d'un commissario di vigilanza sull'amministrazione del Fondo pel culto.

Votanti . . . . . 323  
Maggioranza . . . . . 162

Ebbero voti gli onorevoli:

Ercole . . . . .	63
Nocito . . . . .	47
Grassi . . . . .	40
Basteris . . . . .	29
Di Sant'Onofrio . . .	12
Panattoni . . . . .	5

Voti dispersi 22 e schede bianche 105.

In conseguenza, nessuno avendo ottenuto la maggioranza dei voti, si procederà oggi alla votazione di ballottaggio tra gli onorevoli Ercole e Nocito, che ne ottennero il maggior numero.

Non posso proclamare il risultamento della votazione per la nomina d'un commissario di vigilanza sull'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, perchè gli scrutatori estratti a sorte non hanno ancora proceduto allo scrutinio. Invito quindi gli onorevoli Pargaglia, Corvetto, Maldini, Branca, Compans, Castelli e Di Balme ad adempire al loro ufficio, perchè possano una buona volta essere costituite queste Commissioni.

#### Giuramento del deputato Trompeo.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Trompeo, lo invito a giurare. (*Legge la formula*)

**Trompeo.** Giuro.

#### Il ministro dei lavori pubblici presenta cinque disegni di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Baccarini, ministro per i lavori pubblici.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sul servizio telegrafico (*Vedi Stampato n° 29*); un altro per la proroga dell'esercizio provvisorio governativo delle ferrovie dell'Alta Italia e delle Romane (*Vedi Stampato n° 30*); un terzo per modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F' sulle opere pubbliche (*Vedi Stampato n° 31*); un altro per modificazioni al titolo IV della legge sulle opere pubbliche dei porti, spiagge e fari della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F' (*Vedi Stampato n° 21*); un quinto finalmente per modificazione all'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche per la derivazione di acque (*Vedi Stampato n. 33*).

Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza tutti questi disegni di legge, i quali, sia per scadenza di termini, sia per altre considerazioni, non ammettono dilazioni.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi cinque disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro domanda alla Camera di voler dichiarare d'urgenza questi disegni di legge. (*L'urgenza è accordata.*)

#### Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione del Fondo per il culto.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza per l'amministrazione del Fondo per il culto. Si procede alla chiama.

**Ferrini, segretario.** (*Fa la chiama*)

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli Baratieri, Borgnini, Dari, Parisi-Parisi e De Lieto di volersi riunire in fine della seduta per far lo scrutinio della votazione testè compiuta.

#### Svolgimento di una proposta di legge del deputato Crispi.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Crispi, per esonerare da ogni diritto fiscale la tombola nazionale di soccorso ai danneggiati dalle inondazioni.

Questa proposta di legge fu già letta ieri alla Camera. Do facoltà all'onorevole Crispi di svolgerla.

Prego i signori deputati di sgombrare l'emiciclo, di recarsi ai loro posti e di far silenzio.

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

**Crispi.** Onorevoli colleghi, la proposta di legge, che mi onora di presentare alla Camera e che gli Uffici ammisero alla lettura, è di tale importanza che ogni parola sarebbe superflua per farla accettare. Tutti conoscono l'immensa sventura che ha colpito le provincie venete e lombarde per le inattese, terribili inondazioni. Coperta una gran parte del territorio nazionale, private molte città di tutto ciò che è necessario alla vita, rovinate moltissime famiglie, resi molti piccoli proprietari più infelici di quello che non fossero gli operai; tali furono le sventure che hanno richiamata l'attenzione e le cure di tutti gl'Italiani, a cominciare dal nostro Re, sino all'ultimo cittadino. Tutti, secondo le proprie forze, hanno cercato, non dico di alleviare, ma di portare un sussidio affinché quelle sventure sieno, per quanto è possibile, riparate. Il Comitato esecutivo di Roma pensò di fare una tombola nazionale, la quale, secondo le nostre leggi, fu approvata.

Ma per la legge del settembre 1873, e per un decreto che la accompagnava, le tombole, anche per causa di beneficenza, sono colpite da una tassa del 20 per cento sull'introito della vendita delle cartelle. Questo 20 per cento toglierebbe una

gran parte del provento e indirettamente nuocerebbe ed impedirebbe che si raggiungesse il grande scopo del Comitato esecutivo. Il Governo del Re non potrebbe da sè derogare a questa disposizione di legge; ed è quindi necessario che una legge speciale sia fatta per questa circostanza. Tale è lo scopo della mia proposta. Oggi non si tratta che di prenderla in considerazione. Io sono convinto, onorevoli colleghi, che non solo voi la prenderete in considerazione, ma che sollecitamente vi convocherete negli Uffici, e che farete convertire in legge la mia proposta, affinchè essa possa al più presto avere la sua esecuzione.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Magliani, ministro per le finanze.** Consento che la Camera voglia prendere in considerazione la proposta di legge svolta dall'onorevole Crispi.

**Presidente.** Pongo ai voti se debba prendersi in considerazione la proposta di legge svolta dall'onorevole Crispi.

Chi approva è pregato di alzarsi.

*(La Camera la prende in considerazione.)*

Questa proposta di legge sarà trasmessa agli Uffici.

**Crispi.** Onorevole signor presidente, desidererei che fosse anche dichiarata d'urgenza.

**Presidente.** Onorevole Crispi, sarà trasmessa domani agli Uffici.

Domando tuttavia alla Camera se intenda che questa proposta di legge sia dichiarata d'urgenza.

*(È dichiarata d'urgenza.)*

### Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

**Presidente.** L'ordine del giorno recerebbe: Svolgimento di una interpellanza dei deputati Plebano, Sperino, Buttini e di una interrogazione del deputato Luzzatti al ministro delle finanze intorno ad una circolare concernente l'applicazione della legge sul dazio di consumo alle società cooperative.

Io proporrei un'inversione nell'ordine del giorno vale a dire che ora si desse lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, poi si passasse alla verifica dei poteri, e finalmente allo svolgimento della interpellanza e dell'interrogazione.

Se la Camera lo consente, s'intenderà così stabilito.

*Voci.* Sì! sì!

**Presidente.** Invito l'onorevole Martini a recarsi alla tribuna per dare

lettura dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona. *(Conversazioni nell'emiciclo)*

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio e di recarsi ai loro posti.

Invito l'onorevole Martini di recarsi alla tribuna.

*(Il deputato Martini legge il seguente discorso.)*

SIRE,

La rappresentanza nazionale, fiera della vostra saggezza, saluta in Voi il Re leale, che compiendo i voti del Gran Padre e serbando fede alle promesse, divinò il senno e crebbe la dignità civile del popolo. Avvalorata negli ampi comizi Vi saluta, non più interprete di taciti sentimenti, ma recando a Voi le voci e gli auguri dei cittadini d'Italia. *(Benissimo!)*

Alla costante sollecitudine Vostra per la prosperità dello Stato noi risponderemo, Sire, con operosità concorde nel desiderio del bene.

Ci sospinge e ci inculca il ricordo di nobili esempi. Lo aver posto in assetto l'erario prima coi sacrifici poi colle parsimonie, pur temperando l'asprezza di alcuni tributi; lo aver dato opera in ricondurre alle funzioni normali il credito e la moneta; provveduto con ogni maniera di strade all'incremento dei commerci, alla loro tutela col l'emenda del Codice che li governa: rinvigoriti l'esercito e l'armata, cura, orgoglio e sicurezza della patria, sono indimenticabili argomenti di beneficenza alle passate Legislature. Noi li rammentiamo, desiderosi che gli studi per esse compiuti intorno alle industrie, alle strade ferrate, alla marina mercantile, allo stato degli agricoltori, ci pergan occasione di fatiche emulatrici; sì che allo amore di esami diligenti succeda per noi la efficacia di pratiche provvidenze. *(Bene!)*

Alle quali gioverà altre sì leghino in sapiente armonia; e noi ci adopereremo con assiduità di aspettato lavoro nell'unificare il codice delle pene; nel dare agli ordinamenti amministrativi e giudiziari semplicità più pronta e più facile; alla Magistratura dignità di stato pari alla dignità dello ufficio; ai comuni e alle provincie libertà più florida; agli istituti di beneficenza intenti più utili, quali consiglia la ragione dei tempi, e amministrazione rigidamente parca, quale ordinò e praticò l'amorevole preveggenza degli avi; alle scuole finalmente maggiori vigorie educative; per modo che i benefizi intellettuali non soltanto accompagnino i materiali, ma insegnino a conoscerli ed a pregiarli. *(Benissimo!)*

E correggeremo le disposizioni concernenti la interna sicurezza del regno, dove il lungo sperimento le ha chiarite men buone. Il sospetto d'arbitrio corrode e fiacca ogni autorità, per valida e antica che sia; conviene che congiunti forza e diritto mantengano inviolata la pubblica tranquillità, affinché le industrie fioriscano, crescano i risparmi, la pacata solerzia legislativa lenisca le miserie dei negletti dalla fortuna e si svolgano feconde le istituzioni assecurate nella salda coscienza e nella memore volontà degli italiani. (*Bene! Bravo!*)

In tanta speranza di opportuno lavoro ci accorano le sciagure dalle quali furono colpite le provincie venete; luttuoso impulso ad una prova di solidarietà nazionale onde fu simbolo l'esercito nostro; che nell'eroismo delle frequenti abnegazioni muta l'austerità del dovere in entusiasmo d'affetto e fa la disciplina strumento di carità. (*Benissimo!*) Noi studieremo con fraterna sollecitudine le proposte intese ad alleviare gli effetti dell'immenso disastro. (*Bene!*)

L'annuncio degli sponsali di S. A. R. il Duca di Genova con una principessa della vetusta Casa di Wittelsbach ci giunge doppiamente grato; e perchè ogni fausto avvenimento della Vostra famiglia è gioia nostra, e perchè la unione delle due dinastie sarà nuovo pegno di amicizia tra il popolo italiano e il germanico. (*Benissimo!*) L'Italia è desiderosa di buone relazioni internazionali sostenute dal rispetto reciproco delle ragioni o dei diritti; promessa e garanzia di sicurezza all'Europa, l'Italia non dimentica che il cooperare al mantenimento della pace è ufficio e vanto di ogni popolo civile, finchè i legittimi interessi non soffrano danno o non patisca offesa la dignità, cura suprema delle nazioni. (*Benissimo!*)

SIRE,

Ai padri nostri toccò in sorte verificare i vaticini degli Alti Spiriti invocanti da secoli l'unità e la libertà della patria. Preparata da quel lungo lavoro che è il contrassegno dei massimi eventi, sognata nelle dure angosce dei carceri, agognata nellesmanic ineffabili degli esilii (*Benissimo!*), questa nuova Italia colla costanza sgomentò la fortuna fino al giorno in cui Vittorio Emanuele alzò il labaro del riscatto in questa Roma, augusta consigliatrice di grandezza e di forza. A noi spetta trarre frutti di prosperità dal prezioso retaggio, e coll'opera gagliarda fare la patria veramente degna della sua storia e meritevole dei suoi destini. (*Bene! Bravo! — Applausi*)

**Presidente.** Pongo ai voti l'approvazione dell'indirizzo testè letto dall'onorevole Martini.

(*La Camera lo approva.*)

### Verificazione di poteri.

L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni è pervenuta la seguente comunicazione:

“ La Giunta delle elezioni nelle tornate pubbliche del 30 novembre e 1º dicembre ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Collegio di Bologna 1º — Marescalchi Antonio, Zanolini Cesare, Ceneri Giuseppe, Lugli Cesare, Minghetti Marco.

Collegio di Como 2º — Merzario Giuseppe, Polti Achille, Prinetti Giulio, Vigoni Giulio.

Collegio di Siena — Chigi Zondadari Bonaventura, Mecconi Stanislao, Luchini Odoardo, Barazzuoli Augusto.

Collegio di Cosenza 2º — Alimena Francesco, Sprovieri Francesco, Fazio Luigi, Acquaviva Giulio, Pace Vincenzo.

Collegio di Bologna 2º — Involi Pietro, Codronchi Giovanni, Berti Lodovico.

Collegio di Cosenza 1º — Miceli Luigi, Baracco Luigi, Del Giudice Giacomo, Morelli Donato, Vetere Francesco.

Collegio di Chieti 1º — Melchiorre Nicolò, Mezzanotte Camillo, Raffaele Francesco, Bajocco Agostino.

Collegio di Salerno 2º — Alario Francesco, Spirito Francesco.

Collegio di Grosseto — Ferrini Telemaco.

Collegio di Arezzo — Tommasi-Crudeli Corrado, Guillichini Angelo, Severi Giovanni, Dili-genti Luigi, Martini Giovan Battista.

Collegio di Torino 3º — Berti Domenico, Chiappuso Felice, Morra Roberto.

Collegio di Avellino 1º — Napodano Luigi, Maacini Pasquale Stanislao, Capozzi Michele, Di Marzo Donato, Capone Federico.

Collegio di Alessandria 3º — Martinotti Giuseppe, Valleggia Felice, Roberti Vincenzo.

Collegio di Lucca — Mordini Antonio, Martini Ferdinando, Luporini Pietro, Giovannini Giuseppe, Piccotti Rodolfo.

Collegio di Milano 2º — Canzi Luigi, Gallotti

Giuseppe, Mussi Giuseppe, Bianchi Giulio, Borromeo Emanuele.

Collegio di Palermo 1º — Crispi Francesco, Morana Giovanni Battista, Caminacci Valentino, Cuccia Simone, Indelicato Mariano.

Collegio di Firenze 2º — Monzani Cirillo, Serristori Alfredo.

Collegio di Perugia 1º: Faina Zeffirino, Franchetti Leopoldo, Faina Eugenio, Dari Cherubino, Fabbri Angelico.

Collegio di Palermo 2º: Figlia Paolo, Finocchiaro-Aprile Camillo.

Collegio di Pavia 1º: Cairoli Benedetto, Valsecchi Pasquale, Arnaboldi-Gazzaniga Bernardo.

Collegio di Lecce 3º: Romano Giuseppe, Zuccaro Giovanni, Bardoscia Nicolò.

Collegio di Roma 2º: Garibaldi Menotti, Ferri Felice, Giovagnoli Raffaele, Baccelli Augusto.

Collegio di Verona 2º: Borghi Luigi, Minghetti Marco, Caperle Augusto.

Collegio di Cuneo 4º — Basteris Giuseppe, Delvecchio Pietro, Garelli Felice.

*Il presidente della Giunta*  
firmato: N. FERRACIÙ

Do atto alla Giunta delle elezioni delle precedenti comunicazioni, e salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti al momento della proclamazione, proclamo eletti a deputati:

Del primo collegio di Bologna: Marescalchi Antonio, Zanolini Cesare, Ceneri Giuseppe, Lugli Cesare, Minghetti Marco.

Del 2º collegio di Como — Merzario Giuseppe, Polti Achille, Prinetti Giulio, Vigoni Giulio.

Del collegio di Siena, Chigi Zondadari Bonaventura, Mecenni Stanislao, Luchini Odoardo, Barazzuoli Augusto.

Del 2º collegio di Cosenza — Alimena Francesco, Sprovieri Francesco, Fazio Luigi, Acquaviva Giulio, Pace Vincenzo.

Del 2º collegio di Bologna — Involi Pietro, Codronchi Giovanni, Berti Lodovico.

Del 1º collegio di Cosenza — Miceli Luigi, Del Giudice Giacomo, Morelli Donato, Vetere Francesco.

Del 1º collegio di Chieti — Melchiorre Nicolò, Mezzanotte Camillo, Raffaele Francesco, Bajocco Agostino.

Del 2º collegio di Salerno — Alario Francesco, Spirito Francesco.

Del collegio di Grosseto — Ferrini Telemaco.

Del collegio di Arezzo — Tommasi-Crudeli,

Corrado, Severi Giovanni, Diligenti Luigi, Guillichini Angiolo, Martino Giovan Battista.

Del 3º collegio di Torino — Berti Domenico, Chiapusso Felice, Morra Roberto.

Del 1º collegio di Avellino — Napodano Luigi, Mancini Pasquale Stanislao, Di Marzo Donato, Capozzi Michele, Capone Federico.

Del 3º collegio di Alessandria — Martinotti Giuseppe, Valleggia Felice, Baracco Luigi, Roberti Vincenzo.

Del collegio di Lucca — Mordini Antonio, Martini Ferdinando, Luporini Pietro, Giovannini Giuseppe, Pierotti Rodolfo.

Del 2º collegio di Milano — Canzi Luigi, Gallotti Giuseppe, Mussi Giuseppe, Bianchi Giulio, Borromeo Emanuele.

Del 1º collegio di Palermo — Crispi Francesco, Morana Giovanni Battista, Caminacci Valentino, Cuccia Simone, Indelicato Mariano.

Del 2º collegio di Firenze — Monzani Cirillo, Serristori Alfredo.

Del 1º collegio di Perugia — Faina Zeffirino, Franchetti Leopoldo, Faina Eugenio, Dari Cherubino, Fabbri Angelico.

Del 2º collegio di Palermo — Figlia Paolo, Finocchiaro-Aprile Camillo.

Del 2º collegio di Pavia — Cairoli Benedetto, Valsecchi Pasquale, Arnaboldi-Gazzaniga Bernardo.

Del 3º collegio di Lecce — Romano Giuseppe, Zuccaro Giovanni, Bardoscia Nicolò.

Del 2º collegio di Roma — Garibaldi Menotti, Ferri Felice, Giovagnoli Raffaele, Baccelli Augusto.

Del 2º collegio di Verona — Borghi Luigi, Minghetti Marco, Caperle Augusto.

Del 4º collegio di Cuneo — Basteris Giuseppe, Delvecchio Pietro, Garelli Felice.

#### Annunzio di una domanda d'interrogazione del deputato Tommasi-Crudeli al ministro dell'interno.

**Presidente.** È stata presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione rivolta all'onorevole ministro dell'interno:

“ Il sottoscritto chiedo rivolgere un'interrogazione all'onorevole ministro dell'interno sulle condizioni della colonia penitenziaria delle Tre Fontane.

“ Firmato: Tommasi-Crudeli Corrado. „

L'onorevole ministro dell'interno non avendo potuto intervenire oggi alla Camera, essendo indisposto,

prego l'onorevole ministro delle finanze di volergli comunicare questa domanda d'interrogazione affinché possa esser posta nell'ordine del giorno di un'altra seduta.

**Ministro per le finanze.** Gliela comunicherò.

### Svolgimento di un'interpellanza degli onorevoli Plebano, Buttini e Sperino, e di una interrogazione dell'onorevole Luzzatti.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interpellanza dei deputati Plebano, Sperino, Buttini, e di una interrogazione del deputato Luzzatti al ministro delle finanze intorno ad una circolare concernente l'applicazione della legge sul dazio di consumo alle società cooperative.

Do lettura della domanda di interpellanza:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze intorno ad una recente circolare interpretativa della legge sul dazio consumo relativamente alle società cooperative degli operai... »

L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

**Plebano.** Signori, io non appartengo alla schiera di coloro i quali sembrano credere che le leggi naturali, eterne, che reggono il mondo economico abbiano, da qualche tempo a questa parte, fatta una rivoluzione, sicchè convenga accogliere nella legislazione degli Stati idee e concetti che sino a ieri non erano accettati, ma combattuti dai libri della scienza. Credo però che siamo in un momento in cui non solo è giusto, ma è necessario e urgente preoccuparsi, non con vane dichiarazioni, ma con fatti, della condizione delle classi non abbienti, della condizione delle classi che vivono del proprio lavoro.

Non so fino a qual punto io potrò seguire il Governo nelle proposte di legislazione sociale che egli ci ha annunziate, ma, in massima, lodo altamente il suo proposito di darsi pensiero di tale questione.

Vi è però un'idea che si presenta spontanea al pensiero di chicchessia, ed è questa: credete opportuno di far qualche nuova legge, qualche riforma per migliorare la condizione delle classi povere, delle classi lavoratrici?

Ebbene, facciamola, ma intanto sarebbe conveniente di cominciare dal non interpretare ingiustamente e a danno delle classi stesse le leggi che esistono.

A me pare che questo concetto sia legittimo, evidente. Ora è appunto una di queste meravigliose interpretazioni che io e gli amici miei, coll'interpel-

lanza che ci siamo onorati di presentare, intendiamo di sottoporre all'attenzione del Governo, ed, ove d'uopo, al giudizio della Camera.

Si tratta, signori, d'una questione vitale per le società operaie; si tratta d'una questione che può dirsi il vero *to be or not to be* di quella forma d'associazione, che è la più pratica di tutte, quella cioè dei magazzini cooperativi.

Mi studierò di svolgere brevissimamente l'argomento: e prego la Camera di essermi cortese di qualche momento di attenzione, poichè, se ne persuada, la cosa è degna della sua considerazione.

Signori, tra gli elementi del nostro sistema tributario vi è quella tassa che si chiama *dazio consumo*.

Non è ora il caso eh'io esamini codesta tassa; è una tassa che, tra governativa e comunale, grava sul paese per circa 180 o 185 milioni; è una tassa che, per gli oggetti che colpisce, può dirsi la negazione della giustizia; è una tassa che, per le modalità della sua applicazione, o, almeno, per una parte di esse, presenta qualche cosa di medioevale, che inceppa il movimento del commercio, che influisce sinistramente sulle condizioni delle industrie; è una tassa che i paesi civili, i quali vogliono progredire nella via del benessere economico si sono affrettati a cancellare dai loro bilanci. Ma, ripeto, non ispetta, ora, a me di esaminare questa tassa. Io mi limito ad esprimere il voto, che, negli studi che il Governo intende certo di fare o che ha già fatti per la riforma del sistema tributario, non dimentichi il dazio di consumo.

Certo, negli Stati moderni non è più possibile far senza di una tassa sui consumi; ma facciamo, io dico, che siano salvi, almeno, gli oggetti che servono ai primi bisogni, che sono assolutamente necessari alle classi più povere. Intanto il dazio consumo, quale esso è (come, del resto, è noto alla Camera), si distingue per due forme di applicazione. Vi sono i comuni cosiddetti chiusi, nei quali il dazio consumo è riscosso alle porte, su oggetti e con aliquote di tassa determinate da speciale tariffa; vi sono poi i comuni aperti nei quali il dazio è riscosso sotto forma di tassa sulla minuta vendita del vino, dell'aceto, degli spiriti, degli alcool, delle carni.

Nel concetto della legge, e per disposizione espressa di essa, s'intende minuta vendita quella che ha per oggetto, quanto al vino, una quantità inferiore ai 25 litri.

Basta indicare questa disposizione perchè sorga al pensiero subito un'idea. L'idea cioè che questa tassa è gravosa per le classi povere; imponibile al cittadino facoltoso, che può fare le sue provviste

all'ingrosso, va esente dalla tassa; mentre il povero operaio, il quale stentatamente può raggranellare i soldi necessari per comperarsi il vitto giornaliero ed il litro di vino, deve col prezzo pagare anche la tassa.

Però il legislatore, è d'uopo riconoscerlo, ebbe un provvido pensiero, stabilendo col regolamento del 1866 l'esenzione della tassa per le società cooperative che abbiano unicamente per fine di distribuire fra i soci gli oggetti comprati all'ingrosso senza scopo di speculazione.

Ecco che cosa disponeva l'ultimo comma dell'articolo 52 del regolamento del 1866, emanato in tempi di pieni poteri:

“ Non è vendita al minuto la somministrazione di generi soggetti a dazio, fatta dalle Società che per iscopo di beneficenza e di mutuo soccorso, si distribuiscano a coloro che vi sono addetti. ”

Poi per spiegar meglio il suo concetto, il legislatore aggiunge:

“ Qualora però queste Società cooperative facessero atti di minuta vendita a favore anche di non associati e con iscopo di profitto, non solo saranno tali vendite assoggettate al dazio, ma il Ministero delle finanze, se dopo averle sottoposte a particolare vigilanza vedrà continuare l'abuso, potrà loro togliere l'esenzione accordata. ”

Il concetto della disposizione era chiarissimo; si voleva evitare che andassero esenti dalla tassa quelle Società che hanno scopo di lucro, ma si voleva esenti invece quelle che tale scopo di lucro non hanno. E difatti per parecchi anni le cose camminarono tranquillamente, l'esenzione fu applicata e non vi fu contestazione di sorta.

Ma venne la legge del 1870. La Camera ricorda come nel 1870 sia venuto fuori uno di quei tali *omnibus* finanziari che ogni tanto si vedevano comparire, e che contenevano molte cose, e questo del 1870 conteneva, fra le altre, delle disposizioni speciali riguardo al dazio consumo.

È inutile che io trattenga la Camera per esaminare quali fossero queste disposizioni. A me basta ricordare, che anche la legge del 1870, col suo articolo 5, conservava l'esenzione di cui ho già fatto parola, e che fino allora era stata applicata. Infatti l'ultimo comma di questo articolo 5 è così concepito:

“ Non sono tenute al pagamento del dazio consumo le società cooperative per i generi che provvedono e distribuiscono tra i soci, solo per iscopo di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro a cui la distribuzione è fatta. ”

Anche dopo questa legge per qualche tempo non vi fu questione e l'esenzione fu applicata. Ma

in seguito o sia per il moltiplicarsi di queste società cooperative o sia per l'applicazione più vasta del sistema degli appalti per la riscossione del dazio consumo, cominciarono a sorgere gravi questioni: da una parte gli appaltatori del dazio e i negozianti al minuto sostenevano che dopo la legge del 1870 l'esenzione non esistesse più, dall'altra le società s'affaticavano a difendere questo diritto che credevano di avere. Vi furono e vi sono tuttora delle cause senza fine; vi sono anche delle sentenze, ma il Governo si era sinora mantenuto per così dire estraneo alla questione e non aveva emesso alcun giudizio a questo riguardo. Oggi però non è più così: il Governo ha preso il suo partito, e lo ha manifestato mediante una circolare prefettizia, con la quale si dichiara chiaramente e nettamente che l'esenzione stabilita dalla legge non esiste.

Io suppongo che questa circolare sia stata emanata in seguito ad ordini del ministro delle finanze, imperocchè davvero mi parrebbe strano che in cosa di tanta gravità e tanto controversa un prefetto si azzardasse di emettere di sua autorità una risoluzione.

Ad ogni modo, la cosa per me non cambia, poichè è un rappresentante del Governo che ha parlato; ed io rivolgo le mie parole all'onorevole ministro delle finanze perchè si tratta di oggetto che sta perfettamente nella competenza sua.

Mi permetta la Camera di darle un'idea di ciò che dice questa circolare. Non la leggerò tutta per non tediare i miei onorevoli colleghi, e poi del resto non è necessario, ma accennerò solo a quello che importa conoscere.

La circolare è del 31 ottobre 1882, è diretta ai sotto-prefetti e sindaci della provincia. Comincia col dichiarare che:

“ Come è noto secondo l'articolo 5 della legge sul dazio di consumo 15 agosto 1870, non sono tenute al pagamento del dazio le società cooperative per i generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopo di beneficenza e che si consumano nelle case di coloro, cui la distribuzione è fatta. ”

E sin qui siamo col testo della legge; poi continua narrando che si ebbero a lamentare moltissimi abusi nell'applicazione della disposizione più sopra accennata, e che è tempo oramai che a questi abusi si ponga un freno. Ed ecco come si esprime:

“ Interessando di far cessare questi abusi, credo opportuno di poter avvertire che l'esenzione del dazio consumo accordata dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1880 nei comuni aperti è subordinata a due condizioni, come ivi è detto chiara-

mente. Anzitutto è limitata ai generi che le società provvedono e distribuiscono fra i soci per scopo di beneficenza. „ E fin qui siamo sempre colla legge. Ma poi aggiunge: “ *cioè la somministrazione gratuita fatta ai soci ammalati inabili al lavoro, o privi di occupazione. L'esenzione non è quindi applicabile alle derrate alimentari che si vendono ai soci effettivi in qualsiasi modo, e tanto meno ai soci onorari, o alle persone estranee alla società.* „

L'onorevole prefetto raccomanda ai sindaci e a sotto-prefetti la vigilanza, e dichiara che la vigilanza non sarà difficile, perchè come è facile il comprenderlo, società di questo genere non ve ne sono. “ Per quanto mi risulta, dice il prefetto, nessuno dei magazzini o spacci cooperativi finora esistenti fa distribuzioni gratuite di derrate alimentari, perchè tutti quanti le vendono al prezzo di costo, o al minor prezzo che riesce loro possibile; non può quindi essere difficile di esercitare un'efficace vigilanza per impedire che si frodi la legge. „

E questo io lo credo bene, ma credo altresì che con questa interpretazione, l'articolo 5 della legge scompare, diventa qualche cosa d'accademico, qualche cosa d'astratto, che il legislatore si compiace di mettere là, ma senza pratica efficacia.

Ora io vi domando, è questa davvero l'interpretazione che si deve dare all'articolo 5 della legge del 1870? È questa davvero l'intenzione del legislatore che quell'articolo ha sancito? Io son persuaso di poter dimostrare sino all'evidenza che quella circolare contravviene del tutto alle intenzioni chiaramente, esplicitamente manifestate dal legislatore.

Mi è d'uopo perciò di pregar la Camera di permettermi che io legga qualche brano della discussione che si fece nella Camera dei deputati a proposito di quest'articolo 5. Quell'articolo era proposto nel progetto press'a poco nei termini come oggi figura nella legge. L'onorevole Macchi, di compianta memoria, sorse a proporre due emendamenti.

Questi emendamenti consistevano, l'uno, nel volerlo che si togliessero le parole “ società legalmente costituite. „ La Camera lo accolse, ed è inutile che noi ora ce ne occupiamo. L'altro emendamento proposto dall'onorevole Macchi consisteva nel chiedere che si togliessero le parole, che figurano nella legge, “ per scopo di beneficenza. „ Ed ecco che cosa diceva l'onorevole Macchi a questo riguardo. “ Così si dica per quell'altro inciso in cui si dichiarano esenti dall'imposta soltanto le società esclusivamente dedicate a scopo di beneficenza. Ma le società cooperative sono per sè intrinsecamente de-

stinate ad opera di beneficenza. Esse esercitano una grande beneficenza sociale.

“ Colle società cooperative voi sapete che anche la povera gente è chiamata d'ora innanzi a godere almeno di questo beneficio, che non abbia a subire l'iniqua sorte di pagare più caro di quello che pagano i ricchi, i quali hanno il modo, coi loro capitali di provvedersi i mezzi di sussistenza a molto miglior mercato. Imperocchè voi sapete che un ricco può pagare, per esempio, un litro di vino un terzo meno di quello che un infelice artigiano che sia costretto di provvederselo al minuto.

“ Valendosi quindi della forza d'associazione, molti cittadini, che intendono godere di questo vantaggio, si mettono insieme, formano società cooperative, onde potersi procurare il vitto al prezzo a cui lo ha il ricco.

“ Vede l'onorevole ministro che questa è già per sè stessa un'opera essenzialmente e radicalmente di beneficenza.

“ Di quale altra beneficenza può parlare la legge? Si vuole forse alludere a società che abbiano meriti speciali? Ma, allora, chi è giudice di questo merito? Sarà il legislatore? Si faranno queste esenzioni per chi ad esempio appartiene ad una società di paolotti?

“ Nella società nostra dire che si vogliono accordare i benefici dell'esenzione dal dazio soltanto a coloro che esercitano la cooperazione in senso di beneficenza, non mi pare che possa stare. „

E quindi l'onorevole Macchi proponeva la cancellazione di quelle parole.

Il ministro delle finanze, che era l'onorevole Sella, comincia con dichiarare che è perfettamente d'accordo cogli intendimenti dell'onorevole Macchi, poi dopo una qualche discussione, per un equivoco che era nato e di cui ora non è il caso di occuparsi, aggiunge: “ Benissimo. Ma quando si tratta di una società cooperativa, intendiamoci bene intorno a quello che si vuole.

“ Quello che vuole l'onorevole Macchi lo voglio anch'io, voglio cioè che i soci si accordino per cooperare all'ingrosso i generi necessari alla vita e poi se li distribuiscono pel corrispettivo del prezzo d'acquisto. Questa è l'opera di beneficenza. Mi permetta l'onorevole Macchi, ma se mai un venditore di questi generi riunisse tre, quattro o cinque persone e dicesse loro: vi distribuirò questi generi con una piccola agevolezza; non vorrei ammettere una tale società. „

E qui il ministro continua a spiegare ciò che non voleva, ma dice anche chiaramente ciò che voleva.

Lascio di leggere tutto il resto; eggerò solamente la conclusione che è essenziale.

“ Quindi nell'intendimento parmi non ci sia divergenza; io accetto l'idea dell'onorevole Macchi pel caso di distribuzione tra soci a titolo del puro rimborso di spese; questa è la beneficenza a cui alludo; ma anche l'onorevole Macchi credo debba entrare nelle mie idee che non sia questo un manto per cui la sedicente società cooperativa rivesta le spalle di qualcheduno il quale se ne faccia una speculazione di lucro. „

E sta benissimo.

E l'onorevole Macchi in risposta al ministro:

“ Io sono perfettamente nelle idee esposte dall'onorevole ministro delle finanze; voglio quello che vuole lui, cioè che siano esenti dal dazio le vere società cooperative, e non quelle che non sono e che pure ne assumono la sembianza nell'intento di lucrare. Chi mira al lucro è giusto che paghi come paga chi lucra con un mestiere qualunque, ma non mi pare che la parola di *beneficenza* provveda ad esprimere questo concetto e rimuovero il pericolo di equivoci. „

E purtroppo non li ha rimossi, come vediamo oggi. “ Talchè, conchiudeva l'onorevole Macchi, io domando al ministro se mai non credo basti il dire: “ e pei generi che distribuiscono fra i soci per iscopo di mutuo soccorso. „

Poi viene il relatore della Commissione il quale espresse il suo avviso sugli emendamenti proposti dall'onorevole Macchi. Lascio di parlare del primo emendamento che non ci riguarda e parlo del secondo.

“ La Commissione, dice il relatore on. Chiaves, manterrebbe l'espressione *esclusivamente per iscopo di beneficenza*. Non tutte le società cooperative possono dirsi avere uno scopo di beneficenza tale per cui basti accennare una società cooperativa perchè risulti un'idea di beneficenza. Vi possono essere delle società cooperative anche fra persone agiate. Per conseguenza ne viene la necessità di escludere ogni idea di speculazione dalle distribuzioni in discorso; idea che sarebbe troppo facile quando non si ponesse questa espressione: *esclusivamente per iscopo di beneficenza*.

„ Questa è la ragione per cui la Commissione si persuade della necessità che sia mantenuta questa dizione.

“ Certo poi non si associerebbe a coloro i quali volessero anche togliere quest'espressione, poichè veramente queste società, quali ora sono, non godono di questa esenzione. Quando risulta che la distribuzione si fa esclusivamente per iscopo di be-

neficenza, io credo che nella legge anteriore del 1864 questo non era stabilito.

“ Allora trovando gravi le questioni che sorsero anche innanzi ai tribunali, perchè si voleva che quelle associazioni fossero assoggettate al pagamento del dazio consumo, esse dicevano che non vi era speculazione, e perciò non dovevano esservi soggette. Ma i tribunali dicevano che non si trattava qui di tassare la speculazione, sibbene di tassare il consumo; a tal che si rese necessario che, con un regolamento relativo a quella legge, il quale emanava nel 1866, all'epoca dei pieni poteri dati al Governo, venissero espressamente esentate queste società. Siccome quindi sarebbe portare ora una modificazione che potrebbe anche politicamente fare un cattivo senso in una notevole massa di popolazione sarà opportuno che queste parole rimangano nell'articolo 4. „

Seguì una breve discussione a cui presero parte gli onorevoli Rattazzi, Peruzzi ed altri, sempre per ricreare l'espressione che meglio indicasse il concetto, comune alla Camera, al ministro delle finanze ed alla Commissione, quello, cioè, che dovessero essere esenti dal dazio consumo le società cooperative che hanno per unico scopo di comprare all'ingrosso le derrate, e poi rivenderle ai soci stessi a titolo di beneficenza, se così si vuol dire.

La questione non fu definita in quella tornata; si rimandò l'articolo alla Commissione perchè trovasse un'espressione più appropriata al concetto che era da tutti voluto. Nella tornata successiva parlò l'onorevole Macchi. “ Siamo d'accordo, egli disse colla Commissione di sostituire alle parole *a solo scopo di beneficenza*, queste altre: *senza scopo di speculazione*. „

E veramente questa frase calzava più all'idea.

Allora il ministro delle finanze interpella la Commissione in questi termini: “ Domando alla Commissione se queste parole soddisfano allo scopo; poichè su questo scopo siamo d'accordo. „

Ma poi, come soventi avviene nelle grandi assemblee, quando si fa questione di parole, allorchè si fu alla votazione, si finì per approvare l'articolo quale era stato proposto.

Ma io domando a chiunque abbia letto, o voglia leggere questa discussione, se ci può essere dubbio sulla mente del legislatore. Evidentemente la Commissione, la Camera, ed il Governo proponente vollero che fossero esenti le società cooperative non rivolte a scopo di lucro. Ed ora torniamo un momento alla circolare di cui ho dato lettura. Essa interpreta a modo suo le parole *a scopo di beneficenza*, supponendo che con esse abbiasi voluto al-

ludere al caso di somministrazioni gratuite fatte ai soci ammalati, inabili al lavoro e senza occupazione; sicchè con questa circolare l'esenzione voluta dall'articolo 5 della legge, quale era nel pensiero del Legislatore, scompare salvo per le società cooperative che facciano somministrazioni gratuite, società che non esistono.

Io so però quale sarà l'argomento che probabilmente metterà innanzi l'onorevole ministro delle finanze, ed è facile saperlo perchè è indicato nella stessa circolare che ho letto in parte alla Camera; esso è la sentenza della Cassazione di Roma dell'anno scorso, mi pare, la quale stabilì che le società cooperative non vadano esenti dalla tassa di dazio consumo, vale a dire diede all'articolo 5 della legge del 1870 un'interpretazione corrispondente a quella della circolare del prefetto che ho testè letta. Io non intendo — e non lo debbo — discutere qui decisioni di magistrati; comprendo però bene come un magistrato trovandosi di fronte ad una disposizione di legge che nel suo testo letterale potrebbe sino ad un certo punto dirsi chiara, si sia fermato ad un'interpretazione per così dire letterale senza risalire ad esaminare le fonti donde la volontà vera del legislatore poteva desumersi. Ma ciò che non comprendo si è come l'ente Governo, il quale è sempre lo stesso, sia rappresentato dall'onorevole Sella o dall'onorevole Magliani, dopo aver fatte qui dichiarazioni precise intorno alla interpretazione di questo articolo di legge: possa oggi trincerarsi dietro una frase poco felice, per negare ciò che qui ha affermato. In verità ciò a me pare strano, anzi qualche cosa più che strano; non mi pare un bell'esempio dato alle popolazioni.

Del resto, se l'onorevole ministro delle finanze ricorderà la sentenza della Corte di cassazione di Roma, io potrò citargli l'esempio di un'altra Corte di cassazione, quella di Torino, che ha deciso in senso diametralmente opposto. La Corte di cassazione di Torino ebbe occasione di pronunciarsi sull'applicabilità della tassa di minuta vendita, che è in sostanza una parte del dazio di consumo, alle società cooperative ed interpretando appunto l'articolo 5 che io ho ricordato, si è pronunciata in senso del tutto contrario a quella di Roma.

Mi duole di non vedere al suo posto l'onorevole Spantigati, il quale so che ha magistralmente, da pari suo, trattata in altra sede questa quistione; perchè son persuaso che egli verrebbe in mio aiuto, e potrebbe dire all'onorevole ministro, quali siano i motivi della sentenza, che io ho avuto l'onore di ricordare.

Si temono gli abusi, si temono le frodi! Ma,

Dio mio! di che cosa non si abusa a questo mondo? Ma vorreste togliere la libertà della stampa, perchè vi sono dei giornali che fanno schifo? No, gli abusi nessuno li vuole; ed io sarò sempre il primo a schierarmi coll'onorevole ministro delle finanze quando si tratterà di difendere i giusti diritti dell'erario. Quindi, se vi sono società cooperative che abbiano scopo di lucro, debbono esser tassate; se vi sono i magazzini cooperativi che si convertono in bettole, e danno a bere il vino nei loro locali, devono essere assoggettati alla tassa. Ma deve esser rispettata la volontà del legislatore, il quale ha voluto che le Società cooperative, che non hanno scopo di lucro ed istituite a solo fine di beneficenza sieno esenti dall'imposta. E notate che dico esenti, ma in sostanza non si tratta di esenzione alcuna, non si tratta di alcun privilegio; si tratta di lasciare anche al povero la possibilità dell'applicazione del diritto comune mediante l'associazione. Infatti, se domani tre o quattro famiglie si mettono assieme e invece di comperare il vino al minuto ne comperano un ettolitro e poi se lo distribuiscono, nessuno sognerà di tassarle.

Ora che cosa altro fanno queste società cooperative se non questo: che cosa altro sono se non persone che si associano per isfuggire al maggior prezzo che il rivenditore al minuto impone nella vendita?

Io non aggiungerò altro, perchè non voglio tediare la Camera; non so se queste mie poco ordinate considerazioni varranno a persuadere il ministro delle finanze che quella circolare dev'essere ritirata, perchè contraria alla chiara e precisa intenzione del legislatore. Se però vi fosse bisogno di aiuto, io in verità non saprei a chi meglio chiederlo se non all'onorevole ministro Berti e al presidente del Consiglio. Essi che, per aiutare la classe operaia, sono disposti ad andare assai in là, spero saranno i primi a raccomandare all'onorevole Magliani di far modificare quella circolare la quale contraddice ad una parte essenziale del programma che il Governo ci ha esposto ed è diametralmente opposta alle dichiarazioni che un'Augusta parola qui, tra gli applausi delle Camere, ci ha testè fatto. (*Bravo! Benissimo!*)

**Presidente.** Ora, io credo che sarà opportuno far isvolgere l'interrogazione dell'onorevole Luzzatti sullo stesso argomento.

**Sperino.** Domando di parlare.

**Presidente.** Che cosa desidera?

**Sperino.** Se vuol concedermi di dire due parole...

**Presidente.** Non posso concederglielo; a proposito di un'interrogazione non può parlare che un solo.

**Sperino.** È un'interpellanza.

**Presidente.** Ebbene non posso concedere che ad un solo degli interpellanti di svolgerla. Se poi l'interpellante proporrà una deliberazione, allora lei, come tutti i deputati, avrà il diritto di prender parte alla discussione, ma in questo primo stadio il solo interpellante ha diritto di parlare; questa è prescrizione antica, e costantemente seguita, del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti per isvolgere la sua interrogazione.

**Luzzatti.** (*Segni di attenzione*) Anche a me si vollero alcune società di mutuo soccorso, facendomi manifesti i loro vivi lamenti, perchè con recente circolare, della quale ha parlato con molta chiarezza l'onorevole Plebano, si fossero offesi i loro più legittimi interessi, e m'invitarono a difenderli in questa Camera. Io, come è mia consuetudine, quando si tratta di argomenti troppo popolari, nei quali vi può essere, anche lontanamente, uno scapito per la finanza, che tutti vogliamo mantenere vigorosa, ho esaminato a fondo le loro domande e mi parve che non fosse accattar vana popolarità, nè che s'indebolisse il bilancio argomentando a loro favore.

Si tratta, o signori, di società di mutuo soccorso fra le migliori d'Italia, le quali si sono occupate soltanto a coltivare con cura amorosa il fiore dell'umana previdenza, e che hanno cercato di associare alla mutua assistenza tutte quelle altre istituzioni idonee a confortare e a migliorare le condizioni morali ed economiche delle classi lavoratrici. Sono società le quali si additano a tipo, non solo nel paese nostro, ma anche all'estero.

Esse furono il focolare della previdenza e del mutuo soccorso in Italia, imperocchè mano mano che il regno è venuto ampliandosi, è stato a quei sodalizi piemontesi che le classi lavoratrici italiane chiesero la ispirazione per costituire i loro amichevoli consorzi. Non sono dunque, o signori, volgari lagni quelli dei quali noi ci facciamo eco in questa Camera. È tutto ciò che vi è di meglio, di più forte e di più temperato fra le classi lavoratrici italiane che vi domanda di ascoltare con attenzione e di giudicare con benevolenza. (*Benissimo!*)

A me ha doluto assai la circolare del prefetto di Torino. Per l'indole mia mitissima m'incresco di dover censurare l'atto di un assente; ma in verità, o signori, se voi percorrerete questa circolare, della quale l'onorevole Plebano vi ha dato qualche cenno, voi troverete che è tutta informata a tale durezza fiscale, che davvero fa meraviglia. Ma, supponiamo anche, o signori, che le società di mutuo soccorso di

Torino abbiano errato; poniamo anche che i loro magazzini alimentari frodino il dazio allo Stato; poniamo tutto questo; tuttavia non sono esse, per il principio che rappresentano, e per il modo con cui l'hanno applicato, una delle manifestazioni economiche più belle e più pure del nostro paese? Ed avessero anche errato, l'autorità governativa, nel volgersi ad esse ammonendole e rampognandole, non doveva accompagnare lo ammonimento e la rampogna con quelle parole che si convengono a sodalizi, i quali rappresentano tutto ciò che vi è di più nobile e di più puro nella previdenza? Per contro il prefetto parla di abusi, difende gli appaltatori del dazio, tutte rispettabili persone, s'intende, che meritano di esser difese se hanno ragione, ma non trova per queste società di mutuo soccorso una parola blanda o temperata di benevolenza!

Perciò io spero che il prefetto di Torino abbia in questa circolare ceduto gli intendimenti del Governo e che la circolare non sia il tipo di norme uniformi distribuite per tutto il regno, ma rappresenti l'eccesso di zelo di un egregio funzionario, il quale, in questa circostanza, a mio avviso, ha errato.

Infatti, o signori, io non isvolgerò in questa Camera e in questo momento, il tema gravissimo delle relazioni teoretiche del fisco col risparmio popolare, colle società di mutuo soccorso e di previdenza; non lo svolgerò, quantunque io creda che ad un paese, il quale ha fede nella democrazia siffatta controversia debba interessare sommamente. Ma esaminerò invece quali sono le relazioni attuali delle leggi fiscali col risparmio popolare, e colle varie forme di società di mutuo soccorso.

Se si esamini la legislazione fiscale italiana, nonostante la sua durezza inesorabile per raggiungere il gran fine del pareggio del bilancio, sulla cui forza noi tutti facciamo assegnamento, la si trova tutta informata a favore del risparmio popolare. E, raccogliendo le varie disposizioni di questa legislazione, si può vedere come tutti i nostri legislatori, anche nei momenti più difficili delle finanze, abbiano inteso a non colpire duramente il risparmio popolare, il capitale in formazione, il germe prezioso da cui si attendono frutti copiosi.

Cominciamo dalla ricchezza mobile. La legge sulla ricchezza mobile, o signori, esonera espressamente dalla tassa le società di mutuo soccorso, senza distinguere le riconosciute dalle non riconosciute.

Per le leggi di registro e bollo tutte le società cooperative di mutuo credito, di consumo, di produzione, nel primo quinquennio dalla loro fonda-

zione, quando non hanno un capitale maggiore di 30 mila lire, sono esonerate dalle tasse di registro e bollo per tutti i loro atti. E oggidì, nel Codice di commercio, si è fatto un passo ancora più ardito, imperocchè il legislatore, nel dare la prima volta il diritto di cittadinanza a queste forme così benefiche dell'umana previdenza, e nel disciplinarle, con una strana miscela di diritto e di finanza che, a mio giudizio, gli fa onore, ha stabilito nel Codice di commercio la esonerazione dalla tassa di registro e di bollo per alcuni atti delle società cooperative, pensando più che all'euritmia della legge, a consacrare solennemente la sua provvida cura a favore di queste istituzioni.

Infine, signori, anche nella legge del dazio di consumo, di cui l'onorevole mio amico Plebano vi parlava testè, è contenuto un principio assai provvido, assai utile alle classi lavoratrici, il quale ha permesso, nonostante la durezza del dazio di consumo, lo svolgersi di molte società alimentari, specialmente nell'Alta Italia e nell'Italia Centrale.

Non verrò qui a declamarvi contro l'imposta del dazio di consumo; è cosa facilissima la declamazione contro queste imposte per necessità dure e complicate; solamente mi permetto un'osservazione, ed è che, senza che fosse inasprita per legge, l'aliquota del dazio consumo, la condizione delle finanze comunali in questi ultimi anni, l'ha per necessità aggravata.

Tutti i comuni italiani, qual più qual meno, hanno dovuto elevarne l'aliquota, han dovuto premere con dura mano sul dazio di consumo; quindi la vita delle classi popolari si è fatta sempre più difficile, ed è avvenuto che nelle città si determinasse una specie di feudalismo finanziario premendo sul dazio consumo a danno delle classi popolari e nelle campagne una specie di socialismo finanziario, coi centesimi crescenti dell'imposta diretta fondiaria.

Come tutto questo si possa correggere non è tema che nell'umile interrogazione mia possa trovar posto; ma è fuori di dubbio, signori, che, per effetto dell'inasprimento delle quote del dazio consumo, si è venuta facendo sempre più difficile la vita delle classi popolari.

E poichè a me piace essere, in questa materia, rude nella mia franchezza e non pascermi di facili illusioni, dirò che, coll'abolizione del macinato, noi abbiamo reso un beneficio notevole alle classi campagnuole ma abbiamo peggiorato la vita delle classi cittadine; imperocchè si sono dovuti, per risarcire le perdite prodotte dall'abolizione della tassa di macinato, esacerbare molto

più i dazi sul petrolio, sullo zucchero, sul caffè e sopra altre sostanze alimentari.

Le classi popolari delle città non hanno sentito come le classi rurali il beneficio dell'abolizione della tassa del macinato; esse videro invece elevarsi il prezzo di materie, che, se non paiono indispensabili alla vita, sono sicuramente per esse molto utili.

Ora, che cosa sono le società alimentari? Sono una felice e tacita reazione della previdenza delle moltitudini italiane contro l'inasprimento del dazio consumo. Oh, signori, qual nobile avvedimento! Come merita i nostri incoraggiamenti! Ma non disprezio i sospetti del fisco; il fisco non deve partecipare ai lirismi coi quali io inneggio a questa istituzione.

Negli ultimi tempi queste società sono cresciute di numero.

Di recente, quando, per cagione di ufficio, con alcuni colleghi miei di questa Camera (li nomino per cagion d'onore: gli onorevoli Sella, Vacchelli e Trompeo), alla esposizione di Biella, si sono esaminate le nuove manifestazioni della previdenza in quell'industre circondario, abbiamo trovato una vigorosa e promettente florescenza di istituti vòlti a migliorare il vitto del popolo minuto. Il fisco comincia ad impensierirsene: gli appaltatori del dazio consumo cominciano ad allarmarsene; poichè, ciò che nel passato pareva un indifferente esperimento di ignare moltitudini, le quali non avrebbero saputo imprimere ai nostri magazzini cooperativi lo svolgimento dei magazzini inglesi, che noverano già per centinaia di milioni i loro acquisti e le loro vendite, è diventato una istituzione nazionale che si fa forte ogni giorno più.

Ora io di ciò altamente mi compiaccio; imperocchè significa che comincia anche da noi a grandeggiare questa istituzione, la quale non esprime soltanto un benessere diretto per le classi lavoratrici, ma la guarentigia di una sana alimentazione per tutti i cittadini. Infatti, o signori, è facile il dimostrare ch'esse rappresentano uno di quei benefî che il ministro del commercio, mi duole di non vederlo, potrebbe tesoreggiare e mettere in cima di molti altri.

Si è abolito nelle città principali e anche nelle minori il calmere, perchè si è detto che il calmere offende i principî economici. Con le solite illusioni di una metafisica economica, alla quale io mi onoro di non aver mai sacrificato, si era creduto che, con l'abolizione del calmere, la libertà, operando per sè medesima e introducendo una viva concorrenza, migliorasse immediatamente il vitto e diminuise il prezzo delle sussistenze ali-

mentari; pertanto non solo nei grandi paesi, ma eziandio nei piccoli, dove la concorrenza manca, l'abolizione del calmiero non ha arrecato subito quel vantaggio che se ne attendeva.

Ora che cosa hanno fatto le grandi istituzioni operaie delle nostre industri città, come quelle di Torino, di Biella e via discorrendo? Hanno operato come un *calmiere-modello*, il quale esercita la sua influenza in nome della libertà e costringe tutte le botteghe, tutti i magazzini di un luogo a migliorare le qualità o i prezzi delle vetovaglie.

Coteste istituzioni non furono soltanto benemerite delle classi lavoratrici, che ad esse si ascrissero, ma contribuirono all'alimentazione sana delle nostre città.

Se questo è vero, o signori, è lecito con una circolare dura, aspra (imperocchè tale è la qualificazione ch'essa si merita) turbare tutto quest'andamento di cose, consacrato dalla consuetudine di dodici anni e da una interpretazione che non aveva mai sollevato dubbi tali da porre in pericolo l'esistenza di quelle istituzioni?

Imperocchè il prefetto in questa circolare dice chiaramente: o pagate il dazio consumo, ovvero si proceda alla multa, alla denuncia ai tribunali; mi pare che si parli anche di denuncia, c'è qualche cosa che l'accenna; questa dura parola qua o là, io devo averla letta.

Ma, come o signori! Ragioniamo un poco; vediamo se tutto questo è necessario, se c'è tutta questa fretta, se *jam proximus ardet Ucalogon*. Quali danno il fisco italiano paventa? Quali sottrazioni si fecero all'erario per introdurre una così profonda perturbazione nella vita di queste nostre istituzioni tanto benemerite e tanto provvide? Esaminiamo, ragioniamo con pacatezza, nessuno perda la calma, nemmeno coloro che per l'ufficio che tengono, devono moderare gli altri.

Qui mi permetta l'onorevole ministro che gli raccomandi alcuni miei pensieri. Io sono persuaso, e lo dico con la mia consueta schiettezza, che nessun uomo più di lui desidera di conciliare il rigido ufficio di esattore delle imposte, che gli spetta e che rappresenta uno dei titoli più gloriosi della sua amministrazione, con i principi geniali di economia sociale che ha coltivato e coltiva con grandissimo onore; io sono persuaso che nessun uomo più di lui si è interessato di questi gravi problemi sociali, che sono la gloria ed il tormento dell'età nostra; io sono persuaso che nessun ministro delle finanze cercherà più di lui di conciliare le esigenze del fisco con quelle della solidarietà sociale, ed è perciò che rivolgo a lui la mia parola

con grande fiducia come gliela rivolgono gli operai di Torino; poichè è cosa notevole, o signori, questi operai, ai quali si è fatta una intimazione così improvvisa, rispondono, ma pieni di fiducia nell'autorità del Governo; essi non disperano nè del Governo, nè del Parlamento; essi sentono di aver ragione e non prorompono in ismanie inutili, attendono sereni, come si addice ai forti, i provvedimenti che emaneranno dal Governo, o le deliberazioni che prenderà, se ve ne sarà bisogno, questa Camera.

A dimostrare come le tendenze del fisco in Italia a danno degli istituti popolari siano troppo dure, oltre queste che si denunziarono, mi permetta l'onorevole ministro che, per analogia di materia e perchè si tratta di cosa assai delicata, io gli ne ricordi qualche altra.

Rammento di avere esordito in questa faticoso assunto di promuovere gli istituti popolari, col presentare, per incarico dei sodalizi di previdenza di Milano, una petizione al ministro Scialoja nel 1866 (poichè gli attentati del fisco contro le istituzioni popolari non datano soltanto da oggi.) Si voleva allora assoggettare le società di mutuo soccorso di Milano alla tassa di manomorta.

Quando per la prima volta ebbi la fortuna di conoscere personalmente (poichè maestro mio era stato coi suoi libri) quella grande e bella figura di Antonio Scialoja, appena io gli esposi il desiderio mio, appena gli manifestai il voto dei sodalizi milanesi, egli, che era allora preoccupato di questioni ben più gravi, mi rispose: "io mi maraviglio che siasi fatto ciò," ed esaminata la questione con quello sguardo di aquila col quale soleva dominar ogni cosa, sentenziò che non vi era tassa da pagare e dette subito i provvedimenti necessari.

Io non dubito che l'attuale ministro delle finanze, il quale può vantare titoli di gloria a beneficio delle finanze italiane non minori dell'uomo che ho rammentato, ci darà risposte un poco meno decisive (perchè ho pronunziato parole non dure ma forse troppo vive contro la circolare che ho dovuto criticare), ma tali che ci confortino, ci consolino e facciano cessare questa apprensione leggittima degli operai.

Moderi questi eccessi di fiscalità. In Italia vi sono due Società cooperative di produzione, fra le più belle e le più audaci, perchè io non conosco nulla di più audace di una società cooperativa di produzione, la quale si proponga di trasformare l'operaio in proprietario, facendo che colla garanzia dell'associazione ci conduca la propria fabbrica. Questo coraggio ebbero parecchi operai

in Italia addetti all'arte dei tipografi e ad altre industrie; ma di due sodalizi io mi compiaccio di ricordare il nome: quello degli operai vetrai di Altare e quello degli operai di stoviglie di Imola.

Ora, o signori, queste società cooperative che vennero anche di recente ricordate in un dibattito solenne di una società di economia sociale all'estero, abbiamo dovuto difenderle non dall'onorevole Magliani, il quale non può occuparsi di queste minute questioni quotidiane e, per quanto vigilantissimo ministro, non può sapere come si applichi la tassa di ricchezza mobile a una singola impresa, ma dalle pretese dell'amministrazione, la quale diceva: poichè voi siete società cooperative, poichè l'operaio è anche il padrone, non si detraggano i salari dalle spese di produzione.

Quando le società cooperative non avevano un tipo definito nella legge, come poteva il fisco contrassegnarle solo per non detrarre i salari dalle spese di produzione?

Io desidererei che si adottasse una giurisprudenza tale da togliere di mezzo inconvenienti di questa specie. Altri fatti simili potrei riferire, ma mi riservo di additarli quando se ne presenterà l'occasione, e mi limito a questa questione sul dazio di consumo, della quale con forbite e chiare parole oggi ha già dato notizia alla Camera il mio amico Plebano. Completerò i fatti, se è possibile completare la narrazione sua; e dirò che le società di mutuo soccorso di Torino esercitano l'ufficio del magazzino cooperativo come la legge indica. Io non credo che la legge abbia adoperato una parola inesatta, o che l'illustre mio amico Sella, quando l'ha immaginata, non avesse chiaro il concetto scientifico dell'istituzione che vedeva fiorire nella sua nativa Biella, e che anche allora, a titolo d'esempio, ha ricordato alla Camera.

Forse dirò una parola molto audace, potrà parere anche molto superba, ma io credo che manchi a molti l'esatta nozione scientifica di queste istituzioni, e che se tale esatta nozione fosse più chiara in Italia, come è chiara all'estero, non potrebbe farsi alcuna confusione tra le società cooperative a scopo di beneficenza, e le società cooperative a scopo di previdenza o di affari.

La distinzione chiarissima si trova, quando col metodo comparato si esaminino le nostre in paragone di quelle di altri paesi. È società cooperativa a scopo di beneficenza quella, la quale vende a prezzo di costo, e non ripartisce tra i soci gli utili che eventualmente rimangono all'azienda; è società cooperativa di previdenza e d'affari quella nella quale si vende a prezzo di costo, o a prezzo corrente, e il lucro residuante si ripartisce, in tutto,

o in una ragione minore, tra i clienti dell'impresa.

Quindi sono tutte società cooperative di previdenza e di affari le inglesi. Non ve n'è che pochissime nel Piemonte, perchè colà le società cooperative assegnano l'utile che rimane al fondo per la vecchiaia, al fondo per le malattie; per modo che il loro guadagno si rivolge ad un'opera di beneficenza.

Ora, o signori, qual forma di beneficenza più evidente, ma nel tempo stesso più santa, più nobile, più educatrice di questa? (*Bravo! Benissimo!*)

Io mi dolgo che il ministro del commercio non assista a quest'adunanza, imperocchè vorrei che meditasse su queste considerazioni, e prego l'onorevole ministro delle finanze di comunicarglielo.

Egli, da due anni, con nobile ardimento si affatica a risolvere uno dei problemi sociali più difficili dei tempi nostri, quello delle pensioni per le classi lavoratrici. Egli si è industriato con tutti i modi per risolverlo, facendo capitale assegnamento sulla previdenza dell'operaio, e cercando di confortarlo e di assisterlo anche con contributi diversi da quelli raccolti dall'operaio medesimo.

Auguro che questo suo disegno, modificato in alcuni punti (e non è qui il luogo di dire quali), giunga in porto; imperocchè io non conosco, nelle società moderne, uno spettacolo più doloroso di quello di un vecchio lavorante che, dopo aver passata tutta la vita nelle aspre ed onorate fatiche del suo mestiere, giunto alla sera, si affanna incerto del suo domani nella poverissima casa, dubitante se vi sarà un tetto, una persona pietosa che vorrà accoglierlo. (*Bravo! Bene!*)

Disi altra volta che la società moderna è piena di questi tragici *Re Lear* del lavoro! Gli ospizi temono che le loro rendite non bastino per provvedere a questi vecchi, la famiglia è già tanto carica di prole e di gente da sostenere, che tante volte comincia a considerare con animo tutt'altro che lieto il veterano del lavoro che più non lavora.

La società torinese di cui si ragiona è una delle poche che ha proceduto alla soluzione quasi felice di tale problema, perchè, per ottenere una soluzione felice, bisognerebbe che i risparmi delle classi lavoratrici potessero essere all'altezza delle leggi della matematica, il che è più facile immaginare a coloro che si occupano dei calcoli di probabilità, che non a quelli i quali debbono, per vivere, esercitarsi in un giornaliero e rude lavoro. Ma questa società di Torino è una delle poche che abbia raccolto, a titolo di pensione per i suoi soci, quasi un milione di lire: e a questo milione di lire ha contribuito il sudato risparmio dell'operaio, e quest'onorato esercizio del magazzino alimentare

che da tanti anni essa tiene con onore e con fortuna.

Ora, perchè si lascerà turbare l'andamento di queste istituzioni, le quali ci hanno preceduto nella difficile soluzione del problema della pensione alla vecchiaia? Noi, i quali ci proponiamo di dare, a coloro che risparmiano per la vecchiaia, dei sussidi diretti, perchè li toglieremo per interpretazioni dure del fisco? Ecco dove sta il problema. Si può dubitare della fonte alla quale si debba attingere per accrescere la previdenza popolare in vista della vecchiaia, ma noi non possiamo dubitare che la mano del fisco debba premere con molta dolcezza su queste istituzioni, il cui risparmio va a beneficio della cassa della vecchiaia. Con queste considerazioni, o signori, io crederei di non aver più bisogno di difendere l'interpretazione, la quale deve essere data a quest'articolo della legge rispetto a quella data di recente da giudicati di Cassazioni, i quali si contraddicono.

Io non lo sapeva, ma l'onorevole Plebano ha dato oggi alla Camera una notizia molto grave. Al giudicato della Cassazione di Roma, egli ha contrapposto un altro giudicato, in perfetta contraddizione, della Cassazione di Torino. La Corte di cassazione di Roma, dove queste istituzioni sono poco note, interpreta in un modo più duro, mentre la Corte di cassazione di Torino, dove queste istituzioni sono in onore e dove si contano in tutto il Piemonte non a decine, ma a centinaia, giudica in modo più favorevole alle società. Rispetto la coscienza dei magistrati; ma il magistrato di Torino giudicava avendo innanzi l'esemplare di questi istituti provvidi, benefici, fiorenti, mentre invece l'altro magistrato non aveva presente il tipo di questi istituti per modo da trarre la sua ispirazione dalla realtà, la quale guida anche un sommo giurista.

Chiedo all'onorevole ministro che voglia colla sua consueta cortesia verso un deputato, il quale non ha il rimorso di avere mai combattuto i provvedimenti che valgono a rinforzare le finanze e ad equilibrare il bilancio, e che ha per tanti anni lavorato con lui per raggiungere questo fine nobilissimo, gli chiedo, alcune risposte che cercherò d'indicare chiare per intenderci più facilmente a fin di uscire da questa controversia, che purtroppo diverrà assai acra. La circolare del prefetto di Torino si ispirò ad ordini emanati dal Ministero delle finanze?

Se si ispirò ad ordini emanati dal Ministero di finanza, questa circolare è stata pubblicata soltanto a Torino, od anche altri prefetti dell'Italia

settentrionale e d'altri luoghi, dove esistono questi istituti, hanno avuto l'ordine di fare somiglianti intimitazioni alle società di mutuo soccorso ed alle società alimentari?

Il ministro delle finanze è disposto, specialmente dopo l'ultima manifestazione dell'autorità giudiziaria nel provvedimento della Corte di cassazione di Torino a cui alludeva il mio amico Plebano, e che io, ignaro di queste materie giuridiche, non conosceva, è disposto a ritirare quegli ordini severi che ha dato, ed a far mutare la interpretazione di quegli ordini, se ha ecceduto la sua volontà? È egli disposto a distinguere le società cooperative di previdenza e di affari da quelle di beneficenza col criterio che ho indicato, cioè che siano di beneficenza quelle, le quali non ripartiscono gli utili loro fra i soci che acquistano le derrate alimentari, ma li assegnano allo scopo di sollevare le malattie e la vecchiaia, e non siano istituti di previdenza ed *economici*, proprio come li chiamano gli inglesi, che quelli distribuenti i benefizi dell'impresa fra i loro clienti?

È egli disposto a salvare dal fisco le società cooperative di beneficenza quando non si mutino in società vinarie, che io non difendo in nessun modo? Tutti i miei colleghi dell'altra Legislatura sanno come io le ho descritte con colori anche troppo foschi, e come io desidero alleggerire la mano del fisco sul sale, ed aggravarla invece sulle bettole e su somiglianti esercizi. Rispetti il fisco queste società quando non degenerino in convegni vinari, quando l'uso delle derrate non si faccia nell'ufficio della società, ma si consumi nelle famiglie raccolte in quell'idillio casalingo che divide le gioie e gli affanni e al decente desco comune assegna in eguali misure le vivande sane. Se il ministro risponderà in modo favorevole, non solo gli sarò riconoscente io, ma gliene saranno riconoscenti migliaia e migliaia di operai, i quali nulla domandano allo Stato, tranne che non penetri la mano del fisco nel santuario dei loro risparmi, consacrati alla previdenza, alla vecchiaia, al mutuo soccorso. (*Vivissime approvazioni*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro per le finanze.** Nessuno più di me è convinto dell'utilità e dell'importanza delle società cooperative, le quali corrispondono ad una forma di assistenza pubblica, la più consentanea a' principî della civiltà moderna; si propongono il nobile scopo della previdenza, e raccolgono tutte le più preziose forze produttive del risparmio, per volgerle a beneficio delle classi operaie. Io mi associo di gran cuore all'elogio, che ne è stato fatto

in questa Camera; io sono anche lieto che il nuovo Codice di commercio ne abbia determinato le norme e le discipline, colmando una lacuna che da gran tempo si lamentava nella legislazione del nostro paese. Ed io spero che questa legislazione si verrà vieppiù completando o perfezionando a favore di così utili istituzioni, le quali devono contrapporsi, alle tendenze malsane, che viziose talvolta l'ambiente della società moderna. Nessuno, quindi, più di me è convinto della necessità di proteggerle, e di promuoverle per tutte le vie possibili. *(Bravo!)*

Detto ciò, mi permetta la Camera che io riduca nei termini suoi, la questione che è stata sollevata con le cortesie interpellanze alle quali ho l'onore di rispondere.

La legge sul dazio consumo dell' 11 agosto 1870, all'articolo 5, non concede un privilegio assoluto di esenzione d'imposta del dazio di consumo alle società cooperative; un privilegio assoluto, incondizionato sarebbe stato assurdo, poichè sarebbe stato assurdo lo ammettere che, per acquistare l'immunità delle imposte, contrariamente ad ogni principio di diritto politico ed amministrativo dello Stato, basti aggregarsi ad una società cooperativa; alla quale, come la Camera bene intende, possono appartenere persone di tutte le classi sociali, dalle più abbienti alle più disagiate. Non è, dunque, un privilegio assoluto di immunità d'imposta; non è un'esenzione incondizionata che l'art. 5 della legge concede alle società cooperative; è bensì un'esenzione sottoposta a due condizioni esplicite, e tassativamente determinate.

Ecco le parole della legge:

*“ Non sono tenute al pagamento della tassa le società cooperative per generi che provvedono e distribuiscono fra i soci, esclusivamente per scopi di beneficenza e che si consumano alla casa di coloro a cui la distribuzione è fatta. ”*

Due condizioni dunque sono imposte: che la distribuzione sia fatta esclusivamente per scopo di beneficenza, e, in secondo luogo, che la consumazione dei generi somministrati segua nelle case di coloro a cui la benefica somministrazione viene fatta.

Ora il prefetto di Torino, a cui molti reclami giungevano dai comuni e dagli appaltatori del dazio consumo...

**Luzzatti.** Specialmente dagli appaltatori.

**Presidente.** Non interrompa.

**Ministro...** il prefetto di Torino ha verificato che una delle due condizioni volute dalla legge assolutamente mancava, imperocchè la consuma-

zione dei generi alimentari, invece di farsi nelle case dei soci cooperativi, si faceva nei locali della società ch'erano convertiti in una specie di osterie e dove accedevano anche individui non appartenenti alla associazione.

Ecco che cosa dice il prefetto:

“ La benefica disposizione della legge arbitrariamente interpretata ha dato luogo da qualche tempo a parecchi abusi da una parte e a molte lagnanze dall'altra. È accaduto in fatti che diverse società di mutuo soccorso fra operai, avendo stabilite dai magazzini o spacci di derrate alimentari a vantaggio dei soci, hanno supposto di poter fruire dell'esenzione dal dazio accordata colla disposizione surriferita.

E, quel che è peggio, in taluni di questi magazzini o spacci cooperativi si sono venuti commettendo dei gravi abusi. Si è cominciato a vendere il vino, la carne, il pane e le altre derrate alimentari, non solo agli operai che appartengono alla società come soci effettivi, ma anche a persone tutt'altro che bisognose, che vi appartengono in qualità di soci onorari, taluna delle quali si è anzi procurata la qualità di soci onorari unicamente per fruire del vantaggio dei magazzini o spacci cooperativi.

“ Oltre ciò si è cominciato a vendere del vino agli operai soci, permettendo loro di consumarlo nei locali stessi destinati alla vendita, e poi si è andato più in là, vendendolo anche agli operai che non appartengono alla società, e infine a chiunque si presenti; cosicchè certi magazzini o spacci cooperativi si sono convertiti in osterie e luoghi di ritrovo, dove si va per passatempo e per giuocare.

Contro questi abusi hanno reclamato e reclamano non solo i municipii e gli appaltatori del dazio di consumo, ma anche coloro che vendono generi alimentari, i quali sono pure pregiudicati nei propri interessi, perchè, dovendo pagare, oltre il dazio, la tassa sui redditi della ricchezza mobile e la tassa di esercizio, non possono sostenere la concorrenza che loro fanno i magazzini o spacci cooperativi. ”

Ciò posto, il prefetto ha raccomandato alle società cooperative di cessare da questa consuetudine, la quale certamente non è lodevole nè consentanea al disposto dell'articolo 5 della legge del 1870.

Sicchè per questa prima parte mi pare davvero che non furono giustamente adoperati contro la circolare i fulmini dell'eloquenza dell'onorevole Plebano e le acri parole dell'onorevole mio amico Luzzatti. Ma vi è un'altra parte; vi è la seconda condizione che la legge del 1870 prescrive perchè

si faccia luogo all'esenzione del dazio consumo; vale a dire che la somministrazione venga fatta per iscopo esclusivamente di beneficenza. S'intende somministrazione fatta esclusivamente a scopo di beneficenza la sola somministrazione gratuita od anche quella al prezzo di costo o ad un prezzo inferiore a quello di costo? Da quale argomento, da qual fatto, da quale indizio si può dedurre che la somministrazione sia fatta per solo scopo di beneficenza? Qui il testo della legge è anche chiaro; ma a molti è sembrato oscuro.

Ora, o signori, quando la legge è oscura, non vi sono che due modi d'interpretazione; quella del magistrato giudicante e quella autentica, che dà il legislatore stesso. E nel caso nostro, la legge è stata interpretata dalla Corte di cassazione di Roma con una sentenza, citata anche dall'onorevole Plebano, del 9 maggio 1881. La Corte, giudicando in una controversia tra un appaltatore del dazio consumo ed una società cooperativa, ritenne, con un *considerando* molto esplicito e, a mio giudizio, molto chiaro, che realmente non si debba intendere come somministrazione a scopo di beneficenza, se non la somministrazione fatta gratuitamente.

Osserva la Corte di cassazione che, pel disposto dell'articolo 5 (legge 11 agosto 1870), sono soggette a tassa di vendita, tanto le distribuzioni fatte non gratuitamente fra più persone, quanto le porzioni individuali non inferiori a 25 litri; e certamente, nei termini generali di cotesta disposizione, sono comprese le società operaie, presso le quali il vino comprato all'ingrosso viene distribuito al minuto, e ciascuno dei soci, fosse anche senza idea di speculazione, riceve il vino al solo prezzo di costo.

L'esenzione dal dazio non ha luogo se non quando la distribuzione avviene gratuitamente; e non è dessa sicuramente gratuita, solo perchè la società, per vero scopo di utilità comune, cede il genere al prezzo di costo senza alcun suo guadagno.

“ La eccezione scritta nell'articolo surriferito, per la quale non è dovuto dazio dalla società cooperativa pei generi che distribuisce ai soci con iscopo di beneficenza, e che si consumano a casa di coloro cui la distribuzione è fatta, mostra quanto sia ampia la regola del pagamento del dazio, e come essa si estenda generalmente a tutti i casi non eccettuati.

L'onorevole Plebano ha parlato di una sentenza della Cassazione di Torino in opposizione a questa. Io dichiaro di ignorarla, ma assunto l'impegno di prenderne immediata notizia. So però che, nelle

controversie relative ai pubblici tributi, la giurisdizione spetta soltanto alla Corte di cassazione di Roma; dimodochè è molto probabile che la sentenza, a cui accennò l'onorevole Plebano, sia di data anteriore alla stessa legge di costituzione della Corte Suprema di Roma.

Ora è proprio meritevole di biasimo la circolare di un prefetto, il quale dice che la legge si deve interpretare come l'ha interpretata un giudicato della Corte di cassazione di Roma? Io credo che si possa nel merito discutere, si possa nel merito essere discordi dalla sentenza della Corte di cassazione; ma la sola autorità competente a dare alla legge un'interpretazione diversa da quella che essa ha data non è che il potere legislativo: non poteva nè il Ministero, nè il prefetto di Torino, nè alcun altro prefetto, nè altra autorità del regno dare alla legge un'interpretazione diversa da quella che l'autorità giudiziaria ha dato. Se così non fosse, o signori, non vi sarebbe più ordine nell'amministrazione; noi creeremmo l'anarchia, e l'arbitrio nei funzionari dello Stato, a cominciare dai ministri.

Ciò posto, vengo a rispondere alle interrogazioni categoriche fattemi dall'onorevole Luzzatti.

Egli mi ha domandato innanzitutto se la circolare fu spedita in seguito ad ordini del Ministero delle finanze. Io gli rispondo di no.

La ragione è evidente. Qui si tratta di una materia, nella quale hanno principale interesse i comuni e gli appaltatori del dazio consumo. E il prefetto di Torino, in seguito ai reclami degli appaltatori del dazio consumo ed in seguito ai reclami dei comuni, i quali sono gelosi di mantenere intatte le risorse dell'erario loro, ha creduto di emanare questa circolare.

Soggiungo immediatamente, che il prefetto non mancò di renderne informato il Ministro delle finanze, il quale nulla trovò a ridire sulla regolarità e sulla legalità della circolare.

Questa circolare è stata diretta ad altre società cooperative del regno fuori che a quelle delle provincie di Torino? Evidentemente il prefetto di Torino non poteva che dirigerla alle società cooperative della provincia da lui amministrata. E poichè non ho notizia ufficiale, nè extra-ufficiale, che altro prefetto ne abbia fatto una simile, debbo ritenere che non ve ne siano altre.

Ma l'onorevole Luzzatti mi ha fatto un'altra domanda; se il Ministero sia disposto a ritirare la circolare.

Qui mi permetta la Camera che da interrogato io mi faccia alla mia volta interrogatore, e domandi all'onorevole Luzzatti ch'egli mi risponda

colla sua solita equità. Qualunque possa essere l'opinione del ministro sul merito della questione, quale autorità avrebbe un'interpretazione che egli credesse di dare all'articolo 5 della legge contrariamente a quello che ha giudicato la Cassazione di Roma?

Se il ministro delle finanze ritirasse quella circolare e ne facesse un'altra in senso diverso, sarebbe egli obbedito? Sarebbero i comuni obbligati a seguire l'interpretazione sua mentre hanno diritto ed interesse a valersi della ragione che è stata loro data dalla Cassazione di Roma? E gli appaltatori del dazio consumo ubbidirebbero alla parola del ministro, o non tornerebbero innanzi ai magistrati invocando l'applicazione della massima della Cassazione? Come, dunque, si può chiedere al Ministero che ritiri una circolare, la quale riguarda interessi di comuni e interessi di privati? (*Movimento*)

I tribunali hanno giudicato; la Cassazione ha pronunciato, e l'amministrazione pubblica non deve ingerirsi: sarebbe un pericoloso esempio. Ma il Governo lascerà a così dura sorte le società operaie? Non farà qualche cosa perchè la iattura non sia così grande da comprometterne la esistenza, la prosperità, il progresso? È questa la sola parte che mi pare rientri nella competenza propria del potere esecutivo; il quale se non potrà provvedere nei limiti della facoltà sua, potrà proporre al Parlamento i provvedimenti più opportuni o più convenienti. (*Benissimo! Bravo!*)

Parmi che si esageri così la portata dell'articolo 5 della legge, come quella del danno che reca alle società l'interpretazione della Corte di cassazione. In ogni modo, poichè non potrà molto tardare, ormai, a ritornare innanzi al Parlamento un disegno di riforma completa della imposta del dazio-consumo, in quella occasione la questione dovrà essere equamente risolta. Allora si vedrà se non convenga, come a me è sempre parso, sostituire altri vantaggi ad una esenzione d'imposta poco giustificabile e di assai difficile applicazione. Nè mi limito soltanto a questo, ma aggiungo che, siccome al Governo rimane pur sempre il modo di esercitare una certa azione tutelare e benefica verso istituzioni tanto utili al nostro paese, non mancherò di esercitarla in un modo efficace e speciale, affinchè se da una parte gli abusi debbono essere repressi, dall'altra nessuna esagerata fiscalità e nessuna ingordigia di speculatori o di appaltatori possano attentare giammai alla prosperità di istituzioni benefiche, le quali sono il più splendido esempio di utile iniziativa privata de' cittadini. (*Bravo!*)

Io non so se ho soddisfatto alle domande degli onorevoli Plebano e Luzzatti. Io mi sono limitato a porre la questione nei suoi veri termini e ad indicare qual sia la competenza del Governo su questa materia; e non ho bisogno di ripetere che le intenzioni del Governo sono conformi a quelle dei due preopinanti in favore di istituzioni, le quali sono tanto benefiche per le classi operaie. (*Bravo! Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano, per dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

**Plebano.** Ai fulmini della mia eloquenza, come ha detto l'onorevole ministro delle finanze, il ministro stesso ha risposto molto abilmente. Senonchè, mi perdoni, egli non ha risolto la questione.

Noto, innanzitutto, che il ministro dichiarò in certo modo di far sua la circolare; quindi non è più questione di una circolare di un prefetto, ma è questione di una disposizione del ministro; è il Governo il quale, sotto questa forma di circolare prefettizia, dichiara che l'articolo 5 della legge del 1866, si deve interpretare nel senso di negare la esenzione dal dazio consumo alle società cooperative, che non hanno scopo di lucro.

Ora, io prego l'onorevole ministro di riandare un momento la discussione parlamentare, che ho avuto l'onore di citare. È vero o non è vero che, quando il Governo proponeva la legge, Camera, Commissione erano tutti d'accordo, che con quella disposizione, con quelle parole: *scopo di beneficenza*, si voleva dare l'esenzione alle società cooperative che non avessero scopo di lucro? Io me ne appello alla lealtà dell'onorevole ministro. Se questo è vero, io gli domando: è mai possibile che l'ente Governo venga oggi a negare quello che ieri affermava? È possibile che l'ente Governo si voglia trincerare dietro un'espressione poco chiara, per negare un'esenzione che ieri aveva accordata? In verità io forse non mi intenderò abbastanza di cose governative e politiche, ma mi pare che questo non sia un bell'esempio che il Governo dà al paese.

L'onorevole ministro ha dichiarato che tale questione è cosa da tribunali, della quale il Governo non deve ingerirsi. Ma perchè dunque il Governo fa una circolare per aggravare la mano in un dato senso sopra una questione, della quale dichiara poi che solamente i tribunali devono ingerirsi?

L'onorevole ministro ha letto un periodo della circolare per ricordare i gravi abusi a cui l'applicazione di quell'esenzione ha dato luogo. Io potrei

innanzitutto domandare all'onorevole ministro, come potrei domandarlo al prefetto di Torino, quali siano le prove di questi gravi abusi che diedero luogo a quella feroce circolare. Ma io mi astengo da questo. È possibile che vi siano stati abusi; ma chi è che viene a difenderli? Chi è che viene a difendere i magazzini cooperativi, che si sono convertiti in bettole? Chi è che viene a difendere le società cooperative che hanno scopo di lucro? Nessuno certamente. Colpisca pure la legge questi abusi, poichè scopo del legislatore era di colpirli; ma questi abusi che cosa hanno a che fare con l'intenzione chiara ed esplicita, che il legislatore ha manifestato, di volere esonerare le società cooperative che hanno per unico scopo la beneficenza e di rendere meno dura la vita alle classi meno abbienti?

L'onorevole ministro si è appoggiato alla sentenza della Cassazione di Roma, ed io l'avevo preveduto; ma ciò che mi fa meraviglia è, che egli non sappia che vi fu una sentenza della Cassazione di Torino, la quale è in senso diametralmente opposto alla sentenza della Cassazione di Roma.

**Ministro delle finanze.** La data?...

**Plebano.** E qui mi preme di rispondere ad una osservazione che ho sentito fare testè sotto voce qui vicino a me. Si diceva: essendo la Cassazione di Roma la sola competente in materia di tasse come ha potuto la Cassazione di Torino ingerirsene?

Io rispondo che la Cassazione di Torino ha potuto ingerirsene, perchè era questione di tassa comunale. Si trattava della tassa di minuta vendita, esistente in quella città, come sventuratamente esiste in molte altre.

Trattandosi quindi di una questione strettamente comunale, la Cassazione di Torino era competente, ma era una questione di tassa comunale, retta perfettamente dalle norme della stessa legge del 1870, alla quale era ed è perciò anche applicabile l'articolo 5 della legge stessa.

È la Cassazione di Torino ha riconosciuto secondo la retta applicazione di quell'articolo 5, che le società cooperative, le quali non hanno scopo di lucro, devono essere esenti.

Io non voglio aggiungere altro, perchè, capisco bene, farei opera vana. Io ho creduto di compiere un dovere richiamando su tale questione l'attenzione del Governo e della Camera. Potrei proporre una risoluzione, sarei nel mio diritto: ma poi? Sorgerebbe irremovibile a combatterla l'onorevole ministro delle finanze colla sua molta abilità parlamentare, e la mia risoluzione, molto probabilmente, non farebbe che compromettere la

questione, la qual cosa io non voglio. L'onorevole ministro ha promesso che quando si studierà la riforma della legge sul dazio consumo, si penserà a tale questione; voglio sperare che la promessa sarà mantenuta. Auguriamoci quindi che questo studio della legge del dazio consumo, come ancora di tutto l'insieme del nostro sistema tributario, venga presto, e speriamo che il ministro delle finanze trovi per questa questione una risoluzione, la quale concili l'interesse del fisco, e le dichiarazioni così esplicite che il Governo ha fatto per la bocca stessa del Re, di voler provvedere, per quanto sia possibile, al miglioramento delle classi povere. *(Bene!)*

**Presidente.** L'onorevole Luzzatti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto, o no, della risposta del ministro.

**Luzzatti.** Io non mi sono mai trovato tanto imbarazzato, poichè io non posso dichiararmi soddisfatto, e dall'altra parte le benevoli parole dell'onorevole ministro a favore delle società cooperative, non mi permettono di adoperare la formola che "non mi dichiaro soddisfatto." Senta, onorevole ministro: ella ha messo innanzi il giudicato della Corte suprema di Roma. Non conosco quello di Torino, a cui alludeva il mio amico Plebano, ma ho fra le mani quello della Corte di Roma.

Questo giudicato prende le mosse da una società di mutuo soccorso di San Giorgio Monferrato. Io non conosco la natura economica di questa società, nè so se sia di quelle di cui è stata definita qui l'indole; ma vi è un inciso nel giudicato della Corte di cassazione che merita d'essere conosciuto. Si dice: "osserva la Corte che la società operaia di San Giorgio Monferrato, ha per iscopo *divertimenti leciti e geniali.*"

Ora, o signori, io credo che qui si tratti d'una di quelle Società di mutuo soccorso le quali, oltre all'assistenza reciproca dei soci, estenda anche l'azione del mutuo soccorso a divertimenti leciti e geniali, che potrebbero forse contrastare col rigido concetto delle società cooperative di previdenza e di beneficenza, quali noi le abbiamo delineate, o su cui il ministro delle finanze, l'onorevole Plebano ed io consentiamo interamente.

Inoltre, il ministro contraddicendo l'onorevole Plebano affermava che la Corte di cassazione di Roma, in fatto di tasse governative, ha un'azione predominante e decisiva.

Ora, se io sono bene informato, la Corte di cassazione di Roma, nella sentenza dell'8 gennaio 1879 (anteriore quindi all'ultima causa di dazio consumo, di cui si è parlato) nella causa fra il comune di Firenze e i portatori delle delega-

zioni sul dazio di consumo, giudicò che in materia di tributi comunali, o di tributi misti, quando i comuni si siano abbonati, e che non sia in causa l'amministrazione dello Stato, si riconosce la competenza delle Cassazioni ordinarie, e non la speciale competenza di quella di Roma.

Ora qui, in materia di dazio-consumo, si tratta di quei tributi misti, nei quali ha azione il comune e lo Stato, ma nei quali lo Stato è disinteressato, quando il comune paga il canone gabellario.

Quindi io non mi meraviglio, quantunque non conosca questo giudicato, che la Corte di cassazione di Torino siasi ritenuta competente a pronunziare in questa materia, come ci ha riferito l'onorevole Plebano, sopra reclami che saranno stati mossi, più che dai comuni, dagli appaltatori. Imperocchè, o signori, io intendo che noi dobbiamo essere equissimi e verso i comuni e verso gli appaltatori; la giustizia per tutti; ma di consueto i comuni sono disinteressati quando appaltano il dazio-consumo e rimane in causa l'appaltatore, il quale sapeva che in Italia la legge del dazio consumo è stata, per dieci anni, interpretata così, che le società cooperative di beneficenza di cui si parla, non sono soggette al dazio-consumo. Quindi il suo contratto d'appalto egli lo assumeva con un'interpretazione di questa legge consacrata dalla consuetudine e che in nessuna guisa turbava le sue previsioni.

Se l'onorevole ministro ha creduto che io adoperassi aspre parole verso la circolare del prefetto di Torino, sono disposto a temperarle quanto egli vuole, poichè il mio scopo non è di censurare un funzionario, che rispetto profondamente, ma sibbene quello di occuparmi di un grande interesse dello Stato. Io quindi gli dirò che fu il prefetto di Torino quegli che contraddisse la savia massima di neutralità dell'amministrazione che il ministro proclamava in questa Camera. Il ministro delle finanze si rivolgeva alla mia lealtà (alla quale lo ringrazio di aver fatto appello) e diceva: l'onorevole Luzzatti vorrebbe che io, con una circolare ministeriale, entrassi in questioni delle quali giudicano le Corti di cassazione e mi facessi ad interpretare una legge che è sottoposta, dopo quella del Parlamento, alla sola autorevole interpretazione del tribunale?

M'inchino a quest'osservazione, che ha molto valore, ma dirò: e allora perchè il prefetto di Torino ha voluto, in una questione, la quale era disputata fra le classi popolari della sua città e gli appaltatori del comune, intervenire lui, e in luogo di lasciare all'autorevole giudizio del magistrato la definizione della sentenza, ha chiuso la circolare sua con le seguenti parole: " Se poi, malgrado l'av-

vertenza che la signoria vostra si compiacerà di fare, avvenisse che qualche magazzino o spaccio continuasse a commettere abusi in urto alle disposizioni vigenti in materia di dazio consumo, converrà che si proceda a termini di legge, denunziando i contravventori all'autorità giudiziaria? „

Ora, notate bene, onorevoli colleghi, e me ne farà fede la lealtà del ministro, che il prefetto di Torino ha considerato come abuso " in urto alla legge del dazio consumo „ la vendita ai soci di derrate alimentari a prezzo ridotto, senza distribuire tra i soci alcun profitto, perchè il profitto è assegnato alla Cassa della vecchiaia, e senza che si permetta di consumare le derrate alimentari sul luogo dello spaccio, ma col proposito di consumarlo a casa propria. È questo, insieme con altri che sono veri abusi, che il prefetto di Torino chiama abuso contro il dazio consumo: egli esamina la controversia appoggiandosi sul pronunciato della Corte di cassazione di Roma; la risolve, e dice che non v'è immunità dal dazio consumo che per le società le quali distribuiscono gratuitamente ai loro soci le derrate alimentari.

Ma, di buona fede, o signori, non vi pare che sia meritata quella punta d'ironia, con cui la società di Torino chiede come potrebbe distribuire le derrate gratuitamente senza che il Governo le donasse i danari? Il prefetto di Torino esamina la questione, la risolve e dice che è società cooperativa di beneficenza soltanto quella che distribuisce gratuitamente ai soci le derrate; che quando c'è un prezzo, se non vi è guadagno, anche se la derrata si consuma alla casa del socio, e non sul luogo, vi è frode della legge, e domanda che si proceda a tenore della legge e si denunci ai tribunali.

Il signor ministro, in luogo di correggere e temperare il rigore di questa legge, si ripara sotto l'autorità giudiziaria. Il prefetto di Torino invece di lasciare che i contendenti litighino innanzi ai tribunali, entra nella questione e la risolve nella maniera più contraria alle società. Ora pare a me che il temperante riserbo che il ministro delle finanze dichiarò or ora di volere usare, doveva anche essere usato dal prefetto di Torino, e da tutte le autorità prefettizie del regno.

E invero, o signori, che cosa faranno allo stato delle cose i sodalizi piemontesi? Io non vi ho dissimulato, come non ve l'hanno dissimulato l'onorevole Plebano e l'onorevole Sperino, rappresentanti autorevoli delle classi popolari del Piemonte, che noi abbiamo presentata la nostra interpellanza per istigazione dei migliori sodalizi popolari di quella forte regione, dei quali ci onoriamo

di essere stati gli interpreti; quei sodalizi attendono l'esito di questa discussione.

Se l'onorevole ministro delle finanze vorrà tener conto di queste mie parole rivolte al solo scopo di cercare un modo per risolvere questa questione prima che venga in discussione la legge che ci ha promessa di riforma del dazio di consumo, gliene sarò riconoscente. Poichè io, che pure sono giovane deputato, ricordo di aver già vedute quattro proposte di riordinamento del dazio di consumo; e fra gli altri, rammento un piccolo progettino per togliere ai comuni la facoltà di tassare le materie ausiliatrici dell'industria che fu presentato tre o quattro volte, da tre o quattro ministri, cominciando dal 1874, e che non ebbe ancora la fortuna di essere discusso e approvato.

Nè io e nè i sodalizi interessati potremmo appagarci della promessa dell'onorevole ministro per la quale si differisce la soluzione di una questione così grave e così urgente a quando si discuterà la legge del dazio, di ponderosa e complicata mole. E in tal caso, che cosa dovremmo fare? Dovremmo io e alcuni altri deputati farci iniziatori di un disegno di legge che interpreti nel modo che noi crediamo più conveniente, e nel quale anche l'onorevole ministro consente, almeno a quanto mi è parso dalle sue ultime parole per quanto prudenti, questo articolo 5 della legge del 1870, che fino ad ora non ebbe mai a suscitare alcuna difficoltà, e sotto il cui impero, lo ripeto, gli appaltatori assunsero i canoni del dazio di consumo?

Se l'onorevole ministro delle finanze non ci affida che riesaminerà la questione dopo aver letta la sentenza della Corte di cassazione di Torino, che ha testè confessato di non conoscere; e che, una volta riesaminata la questione, vorrà risolverla benevolmente nel modo che nella sua coscienza crederà più opportuno, io debbo dichiarargli che le società popolari si sono già accordate per fare la causa agli appaltatori ed a tutti coloro che vogliono, secondo il loro giudizio, privarli di un legittimo beneficio.

Se l'onorevole ministro potrà darci qualche maggiore affidamento, io ne sarò lietissimo, perchè mi ripugna in argomento di imposte di prendere la iniziativa di una riforma.

Io sono inglese in questa materia, e quando si tratta di modificare imposte per iniziativa di deputato, sento che mi rimorde l'animo come di un pubblico peccato; e io non lo commetterò che all'ultimo momento quando avrò perduto la speranza che in nessun altro modo si possa far ragione a questa legittima domanda delle classi lavoratrici.

L'onorevole Magliani risparmi a me e ad altri

collegli miei il peccato di questo disegno di legge che stabilisce come noi la intendiamo la interpretazione dell'articolo 5 della legge sul dazio consumo; prometta di riesaminare la questione e si riserbi a pronunziarsi, quando avrà studiata la sentenza della Corte di cassazione di Torino, la quale in materia di tributi locali o tributi misti, ha, pari al giudicato della Corte di cassazione di Roma, un'autorità indiscutibile e sovrana nella sua competenza. È con questa speranza che io domando una parola più dolce, al dolcissimo ministro delle finanze. (*Uarità*)

**Ministro delle finanze.** Io ho già detto e ripeto ancora una volta che non ho notizia della sentenza della Cassazione di Torino accennata dall'onorevole Plebano, e che procurerò di averne conoscenza subito; per la qual cosa è evidente che, avendo io fatta riserva di prenderne notizia, è implicita la riserva di esaminare l'influenza di questo nuovo fatto.

Del resto, rilevo qui per incidente, che se la Cassazione di Torino si fosse dichiarata competente in questa materia, lo avrebbe fatto unicamente perchè si tratta di interessi privati fra appaltatori e comune; il che prova alla Camera, come il Governo non possa inframmettersi in una controversia di questa natura.

Debbo però aggiungere, a difesa di quell'egregio funzionario che è il prefetto di Torino...

**Luzzatti.** Lo credo anch'io egregio.

**Ministro delle finanze...** che egli non ha punto creduto di fare un atto di autorità sua, interpretando la legge.

Informato di abusi che si commettevano nei locali di queste società; le ha avvertite dicendo: badate che non potete vendere i generi alimentari nei locali della società; badate che la Corte di cassazione di Roma ha interpretata la legge in questo senso; debbo diffidarvi che se nonostante questo mio avvertimento, voi persisterete nella illegale consuetudine, sarà aperta la via all'esercizio legittimo dei diritti degli appaltatori e del comune. È chiaro che il prefetto ha voluto fare atto di prudenza e dare avvertimento preventivo alle società, e non in alcun modo un atto arbitrario, interpretando la legge di sua autorità, o prendendo una misura odiosa contro le società cooperative.

Del rimanente, ritenga l'onorevole Luzzatti che nè il ministro delle finanze, nè il prefetto, nè alcuna autorità potrà giammai sottrarre tale questione alla competenza dei magistrati che non sono i giudici naturali.

Qualunque altra parola che potesse pregiudicare la questione, io la crederei imprudente; dirò

anzi, che la crederei poco corretta. E ritenga l'onorevole Luzzatti che alle società cooperative io, caldamente e con tutto il cuore auguro i migliori destini. (*Bene!*)

**Presidente.** Così sono esaurite l'interpellanza dell'onorevole Plebano e l'interrogazione dell'onorevole Luzzatti. Io però debbo pregare gli onorevoli colleghi di volere, nello svolgimento e nella replica, tener conto della differenza che il regolamento stabilisce fra le interpellanze e le interrogazioni.

Io non potrei lasciare ammettere come precedente che nello svolgimento delle interrogazioni, e soprattutto nel replicare alle risposte del ministro alle interrogazioni medesime, si potesse tenere il sistema che si è seguito oggi.

**Luzzatti.** C'era tanto tempo!

**Presidente.** Permetta; per me è questione di precedente, e non che vi sia molto o poco tempo; la misura dev'essere uguale per tutti. Per conseguenza, quando gli oratori vorranno svolgere lun-

gamente qualche domanda a uno degli onorevoli ministri, dovranno chiedere di *interpellare* e non di *interrogare*; diversamente io non potrei lasciare allo svolgimento dell'interrogazione, e alla replica in ispecial modo, la latitudine di tempo che oggi ho conceduta.

La seduta è levata alle ore 5 35.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1<sup>o</sup> Votazione di ballottaggio, qualora occorra, per la surrogazione di un commissario di vigilanza sull'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

2<sup>o</sup> Verificazione di poteri.

---

Prof. Avv. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1882 — Tip. della Camera dei Deputati.